

Al personale di Arpae

OGGETTO: disposizioni in materia di auto-sorveglianza, quarantena e isolamento contenute nel D.L. n. 229/2021 e nella Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021.

La presente nota illustra le disposizioni in materia di auto-sorveglianza, quarantena e isolamento contenute nel D.L. n. 229/2021 (in G.U. n. 309 del 30/12/2021) e nella Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021.

Le disposizioni in oggetto sono in vigore dal 31/12/2021.

1. Il regime di auto-sorveglianza

Il decreto in esame prevede che la **misura della quarantena non si applica** nei confronti dei **soggetti asintomatici che hanno avuto contatti stretti (ad alto rischio)** con soggetti positivi al COVID-19 e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- hanno ricevuto la terza dose di richiamo;

oppure

- hanno completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) nei 120 giorni precedenti il contatto;

oppure

- sono guariti da infezione da Sars-Cov-2 nei 120 giorni precedenti il contatto.

I soggetti predetti:

- sono tenuti ad osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni;
- hanno l'**obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.**

Se nel corso dei 5 giorni di auto-sorveglianza compaiono dei sintomi, i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se risultasse negativo ma i sintomi



dovessero persistere, un test antigenico rapido o molecolare dopo 5 giorni dal contatto stretto con i soggetti confermati positivi.

Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, il periodo di auto-sorveglianza si conclude al 5° giorno.

In considerazione delle disposizioni citate, il lavoratore che si trovi in regime di auto-sorveglianza deve:

- compilare il modulo google (già previsto per le segnalazioni dei contatti stretti e della positività al virus) precisando di trovarsi in regime di auto-sorveglianza ed indicando la data dell'ultimo contatto stretto;
- nel caso in cui, durante il periodo di auto-sorveglianza (5 giorni), il dipendente dovesse manifestare sintomi riconducibili al Covid deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare. Se l'esito del test dovesse risultare positivo il dipendente deve compilare il modulo google con l'indicazione della sopraggiunta positività.

Durante il periodo di auto-sorveglianza il lavoratore può fruire del lavoro agile in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni aziendali in accordo con il Responsabile e compatibilmente con la tipologia di attività svolte. Tutti i servizi e le attività dell'Agenzia devono, infatti, continuare ad essere garantiti con regolarità ed efficienza nonché nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

I dipendenti che, invece, durante il periodo di auto-sorveglianza dovessero prestare la propria attività in presenza devono rispettare le seguenti disposizioni:

- l'attività lavorativa in presenza deve essere resa, preferibilmente, in ufficio singolo eventualmente ricorrendo anche alle sale riunioni laddove disponibili (previa prenotazione);
- **deve essere ridotta il più possibile l'interazione**, sul luogo di lavoro, con altri colleghi privilegiando i contatti a mezzo telefono/videoconferenza;
- laddove, anche in ragione della tipologia di attività svolta (es. attività laboratoristica), non sia possibile disporre di uffici singoli, è necessario rispettare rigorosamente tutte le misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (tra le quali, in particolare: distanziamento interpersonale di almeno un metro, lavaggio accurato delle mani);
- in caso di uscite con l'auto aziendale, il dipendente in regime di auto-sorveglianza **deve essere l'unico occupante**; si ricorda, inoltre, che ogni operatore deve provvedere a pulire le parti del veicolo con cui è venuto in contatto (es. volante, cruscotto ...) con il detergente in dotazione ad ogni autovettura;

- nel caso in cui il dipendente dovesse manifestare sintomi riconducibili al Covid, **non deve recarsi/permanere in sede** e deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare secondo quanto sopra riportato;
- **deve essere sempre indossata la mascherina FFP2 anche in caso di ufficio singolo** (tale obbligo, per espressa disposizione normativa, sussiste fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto).

2. Contatti stretti ad alto rischio (il regime della quarantena)

Rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto stretto, per i seguenti soggetti:

- soggetti non vaccinati;
- soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste);
- soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Al termine del periodo di quarantena deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i soggetti che, invece, hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di **5 giorni** dall'ultimo contatto stretto.

Anche in questo caso, al termine del periodo di quarantena, deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il dipendente, ai fini del rientro in sede, invia al medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione oltre al certificato di guarigione/fine quarantena rilasciato secondo le disposizioni vigenti.

3. Isolamento (soggetti positivi)

Per quanto riguarda i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose di richiamo, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il dipendente, ai fini del rientro in sede, invia al medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione oltre al certificato di guarigione/fine isolamento rilasciato secondo le disposizioni vigenti.

Si ricorda che per i dipendenti che risultano in quarantena o in isolamento (punti 2 e 3 della presente nota), a seguito di provvedimento del Dipartimento di Sanità Pubblica ed in assenza di certificato di malattia, si applica il lavoro agile in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni aziendali (nota PG/2021/192110 consultabile in aggiornati).

4. Contatti a basso rischio

Per i soggetti che costituiscono contatti a basso rischio¹, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva².

Coloro che, pur non essendo destinatari di un provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario, si trovano in una situazione di "basso rischio", possono contattare il medico competente che può valutare l'opportunità che, in via precauzionale, l'attività lavorativa sia svolta in modalità agile. In tali fattispecie - che devono risultare da apposita attestazione del medico competente - le giornate di lavoro agile non rientrano nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni aziendali (nota PG/2021/192110 consultabile in aggiornati).

In merito a quanto previsto nella presente nota, l'Amministrazione si riserva sin da ora di fornire eventuali e successive delucidazioni, nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori disposizioni da parte degli organismi istituzionali competenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bortone

Documento firmato digitalmente

¹ Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

² La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute; prevede che ai contatti venga chiesto di auto-monitorare i propri sintomi e di segnalare alle autorità sanitarie locali l'eventuale insorgenza di sintomi.